

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI – FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 28.05.2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di avere sottoscritto, tra l'11/04/1988 e il 30/05/1989, cinque Buoni Postali Fruttiferi del valore di L. 100.000,00 ciascuno, appartenenti alla serie "Q/P". Al riguardo, evidenzia come il timbro sovrapposto alla stampigliatura presente sul retro dei titoli, con il quale sono stati indicati, ai sensi del D.M. 13/06/1986, i tassi di interesse fino al 20° anno dall'emissione, abbia lasciato invariate le originarie condizioni di rendimento relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, che dovrebbero, pertanto, trovare comunque applicazione.

Conclude chiedendo, quindi, il pagamento della differenza tra gli importi già liquidati dalla resistente in sede di riscossione dei buoni e quanto effettivamente dovuto, per il complessivo ammontare di € 2.741,51, al lordo della ritenuta fiscale, oltre interessi legali.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* (avendo la controversia ad oggetto dei titoli sottoscritti prima del 2009), sia *ratione materiae* (essendo i Buoni Postali Fruttiferi prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del TUB).

Nel merito, rileva che il rendimento dei buoni fruttiferi della serie “Q/P” è quello determinato dal D.M. 13/06/1986, per come riportato nel timbro correttamente apposto sui titoli, a modifica dei tassi indicati nella stampigliatura originaria.

Posto che il D.M. 13/06/1986 era conosciuto dal sottoscrittore, o quanto meno avrebbe dovuto esserlo, chiede il rigetto della domanda, stante la corretta quantificazione degli importi già liquidati.

Con memorie di replica del 20/04/2021, parte ricorrente contesta le eccezioni e le deduzioni avversarie, insistendo nell'accoglimento delle proprie richieste.]

DIRITTO

La controversia attiene al rendimento di cinque Buoni Postali Fruttiferi emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986, n. 148, istitutivo della serie contraddistinta dalla lettera “Q”.

Preliminarmente, vanno affrontate le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dall'intermediario resistente.

Orbene, quanto alla pretesa incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, si rileva che, per consolidato orientamento, sussiste la competenza temporale dell'organismo adito anche in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, purché la domanda non riguardi vizi genetici dello stesso (ciò che determinerebbe l'incompetenza temporale dell'Arbitro), ma gli effetti giuridici del rapporto prodottisi successivamente a tale data (v. Coll. coord., n. 5673/13). Posto che la presente controversia attiene agli effetti finali del rapporto in contestazione (ovvero al diritto della ricorrente di percepire il rendimento indicato sul retro dei buoni, sorto in epoca successiva al 2009), l'eccezione va respinta.

Riguardo all'eccezione di incompetenza per materia, invece, basti qui richiamare il costante indirizzo dei Collegi territoriali, secondo il quale i BPF, diversamente da quanto affermato dalla resistente, non possono affatto considerarsi come “*prodotti finanziari*” suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del TUF (per la dimostrazione di tale assunto v. ancora Coll. coord., n. 5673/13), mentre, per altro verso, “*la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura*” (così, Coll. Milano, n. 206/14; conforme, Coll. Roma, n. 5113/13; Coll. Napoli, n. 52/2013). Anche tale eccezione, dunque, risulta infondata.

Ciò premesso, il Collegio rileva, nel merito, che parte ricorrente chiede la liquidazione delle originarie condizioni di rendimento relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dall'emissione dei buoni oggetto di ricorso, in quanto non modificate dal timbro, apposto sui titoli in conformità al D.M. 13/06/1986, contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse per i primi venti anni.

La domanda appare fondata.

Sia sufficiente richiamare, invero, il consolidato orientamento di quest'Arbitro, secondo il quale, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia, come nel caso di specie, antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ingenera nel cliente un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, sicché al possessore del buono devono essere applicate le condizioni riprodotte sullo stesso (Coll. coord., n. 5674/13 e n. 6142/20; Coll. Torino, n. 3226/18; Coll. Bologna, n. 17516/18; Coll. Napoli, n. 7726/18; Coll. Roma, n. 8791/17).

Per quanto sopra esposto, a parte istante va riconosciuto, nei limiti del *petitum*, il rendimento previsto sul retro dei buoni relativamente al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno successivo a quello di emissione, al netto (e non al lordo) delle ritenute fiscali (v. Coll. coord., n. 6142/20), oltre agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla data del reclamo. |

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986. Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo, il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI